

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

23.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

| | PAG. |
|--|--|
| Sostituzioni: | |
| PRESIDENTE | 203 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1040) | 203 |
| PRESIDENTE | 203, 206, 209, 211, 212, 215, 216, 219, 221, 223 |
| BOATO | 214 |
| CASINI | 220, 223 |
| DE CINQUE | 222 |
| DE COSMO | 215, 216, 219 |
| DELL'ANDRO | 211 |
| DEL RIO | 206, 217 |
| GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 205, 206, 209, 210, 212, 215, 217, 221, 223 |
| GITTI | 214, 217, 219, 221 |
| MACALUSO | 215, 219 |
| ONORATO | 209, 211, 217, 220 |
| RICCI | 205, 206, 210, 211, 214, 216, 217, 219 |
| RIZZO, <i>Relatore</i> | 204, 206, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 219, 222, 223 |
| SABBATINI | 206, 222 |
| SPERANZA | 211, 213, 214, 215, 219 |

La seduta comincia alle 10,30.

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Carta, Gullotti, Pucci, Pennacchini, Garavaglia Maria Pia, Tripodi e Martorelli, sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Vietti Anna Maria, Russo Giuseppe, Vincenzi, Belussi Ernesta, Grippo, Macaluso e Buttazoni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1040).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, ed al decreto del Presidente

della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura ».

Come i colleghi ricorderanno, abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali.

Prima di passare all'esame degli articoli debbo avvertire che il testo degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati dovrà essere inviato alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i necessari pareri di competenza, dopo che la Commissione li abbia eventualmente approvati in via di principio.

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« Articolo 4 (*Composizione della sezione disciplinare*). — La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare, composta di nove componenti effettivi e di cinque supplenti.

I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, due componenti eletti dal Parlamento, due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, due magistrati di tribunale e un altro magistrato scelto tra le varie categorie.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio delle funzioni direttive superiori, un magistrato di Corte di appello, un magistrato di tribunale e un componente eletto dal Parlamento.

Il vicepresidente del Consiglio superiore, è componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano per età.

Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facoltà di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.

Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione ».

Gli onorevoli Rizzo, Ricci e Onorato hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sostituire le parole: cinque supplenti con le parole: sei supplenti.

Nel secondo comma dopo le parole: eletti dal Parlamento aggiungere le parole: di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente.

Nel terzo comma sostituire le parole: e un componente eletto dal Parlamento, con le parole: e due componenti eletti dal Parlamento.

Aggiungere, dopo l'ultimo, il seguente comma:

I componenti effettivi e supplenti durano in carica due mesi e sono rieleggibili.

Nella rubrica dell'articolo inserire, dopo la parola: composizione, le parole: e durata.

(1. 1).

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

Nell'elezione dei due componenti eletti dal Parlamento supplenti, per ciascuno di essi è indicato quale componente effettivo eletto dal Parlamento è chiamato a sostituire.

RIZZO, *Relatore*. Il primo degli emendamenti presentati all'articolo 1 tende ad apportare alcune modifiche all'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

La prima di tali modifiche riguarda il numero dei componenti supplenti della

sezione disciplinare, che si propone di aumentare portandolo a sei. La modifica relativa al secondo comma mira a realizzare che, nell'ambito dei componenti effettivi eletti dal Parlamento, sia designato colui che è chiamato a presiedere la sezione disciplinare in sostituzione del vice presidente.

La modifica al terzo comma è legata alla prima, cioè tende ad aumentare il numero dei componenti eletti dal Parlamento.

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che la durata dell'incarico è di un biennio, con possibilità di rielezione, e si propone pertanto un comma aggiuntivo.

In effetti, se si dovesse fissare il principio della non rieleggibilità, probabilmente la sezione disciplinare non sarebbe in grado di funzionare.

Con l'emendamento che reca solo la mia firma si tende a precisare che al momento della elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento, si deve indicare qual è il componente effettivo, eletto sempre dal Parlamento, che ciascuno di essi è chiamato a sostituire.

In questo modo si potrà meglio garantire una adeguata rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio superiore della magistratura, anche all'interno della sezione disciplinare.

Inoltre, è importante garantire il principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione, secondo cui il giudice naturale è precostituito per legge. È opportuno cioè che si sappia in ogni momento chi sono i componenti della sezione disciplinare: i titolari e i componenti supplenti chiamati a sostituire quelli titolari. Ecco perché propongo che, al momento della elezione dei due componenti supplenti da parte del Parlamento, per ciascuno di essi venga indicato il componente effettivo che è chiamato a sostituire.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole alle modifiche ai primi tre commi indicate nell'emendamento 1. 1: al primo per le motivazioni addotte dal relatore, e al secondo e al terzo perché quanto viene

in essi previsto corrisponde alla logica portata avanti dal Governo. Nutro invece perplessità sul comma aggiuntivo tendente a ridurre a due anni la durata in carica della sezione disciplinare; e vorrei che su questo il relatore riflettesse un momento. È vero che si stabilisce che i membri effettivi e supplenti possono essere rieletti, ma i quattro anni di durata in carica della sezione, come per il Consiglio superiore della magistratura, sono stati sanciti proprio per organizzare in maniera unitaria le funzioni e per evitare che, nel periodo dei quattro anni, una sezione disciplinare potesse decidere in un modo e quella successivamente nominata in modo diverso, cambiando giurisprudenza e indirizzo.

Pertanto, non comprendo la *ratio* dell'emendamento se non sotto l'aspetto della riduzione del termine di quattro anni; al contrario, ritengo che, con una medesima scadenza, si operi in maniera più razionale. Ecco perché do parere contrario al comma aggiuntivo.

Mi pronuncio, invece, favorevolmente all'emendamento 1. 2; inviterei solo a formularlo più chiaramente.

RICCI. Non è che non ci siamo fatti carico del problema ora sollevato dal sottosegretario. Ci sembra che le ragioni prospettate possano avere una loro valenza; ma anche altre su di un versante diverso, cioè quello di consentire, prevedendo una durata della sezione disciplinare pari alla metà di quella del Consiglio e anche ammettendo il principio della rieleggibilità, l'utilizzazione di un maggior numero di membri del Consiglio nell'espletamento di questa funzione, che è molto impegnativa non solo per la delicatezza delle questioni che vengono affrontate, ma anche per lo impiego di tempo. Rilevo che ciò è pienamente conforme alla valutazione compiuta dal Consiglio superiore della magistratura che ha suggerito appunto di limitare la durata della sezione disciplinare ad un biennio. Congelando la sezione per quattro anni, un certo numero di componenti, e precisamente nove, sarà, per tutta la durata in carica del Consiglio, oberato di lavoro, diversificandosi così dagli altri

componenti. Del resto, ripeto che il Consiglio superiore ha già compiuto una valutazione in questo senso.

RIZZO, *Relatore*. Infatti, il Consiglio ha ribadito « l'opportunità di limitare ad un biennio la durata in carica dei componenti effettivi e supplenti della sezione disciplinare al fine di assicurare nell'esercizio della funzione disciplinare, che è la più delicata fra quelle riservate all'organo di autogoverno della magistratura, l'avvicendamento dei vari componenti del Consiglio e garantire, per questa via, da un lato, l'arricchimento della funzione stessa in termini di nuove esperienze ed apporti culturali e, dall'altro, il riparto più equo dell'onere connesso all'esercizio di detta funzione ». Quest'ultima esigenza va particolarmente sottolineata.

Vorrei far presente che, facendo parte della sezione disciplinare, si viene ad avere un notevolissimo carico di lavoro che si aggiunge a quello svolto come componente del Consiglio. Ritengo che non si dovrebbero nutrire preoccupazioni circa un mutamento radicale della giurisprudenza, perché nella seconda elezione ineluttabilmente si avrà, nella sezione disciplinare, la rappresentanza proporzionale delle stesse forze presenti nella precedente sezione, il che evita il pericolo di mutamenti radicali di giurisprudenza.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onestamente debbo dire che non capisco la *ratio* della modifica. A mio avviso, chi è addetto alla sezione disciplinare può dimettersi se il carico di lavoro diventa eccessivo.

RIZZO, *Relatore*. Questo non può verificarsi oggi; ad esempio, se un magistrato di corte d'appello, appartenente ad una determinata corrente, si dimette, sa di venire sostituito da un altro magistrato probabilmente appartenente ad una corrente diversa dalla sua. Vi è, quindi, l'interesse a non dimettersi.

Con la formulazione proposta si tende a garantire la presenza di tutte le forze politiche.

SABBATINI. A me sembra che le motivazioni del Governo siano le più resistenti.

Inoltre, la formulazione « durano in carica due anni e sono rieleggibili » di fatto viene a significare che la durata della carica arriva a quattro anni.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prego l'onorevole Rizzo di non insistere su questo emendamento.

RIZZO, *Relatore*. Dobbiamo insistere anche perché su questo punto abbiamo il sostegno dello stesso Consiglio superiore della magistratura. Per quanto riguarda, invece, l'ultimo emendamento, che reca solo la mia firma, accetto l'invito del Governo e lo ripropongo in una diversa formulazione.

PRESIDENTE. L'emendamento già presentato dall'onorevole Rizzo, a seguito della riformulazione accettata dal proponente, risulta del seguente tenore:

Dopo il terzo capoverso, è aggiunto il seguente:

Nell'elezione dei due componenti supplenti tra quelli eletti dal Parlamento, per ciascuno di essi è indicato quale è il componente effettivo eletto dal Parlamento che è chiamato a sostituire (1. 2).

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo su questa nuova formulazione.

DEL RIO. Chiedo ai colleghi e anche al rappresentante del Governo se non sia possibile raggiungere un'intesa formulando l'emendamento senza il principio della rieleggibilità.

PRESIDENTE. Se vorrà, potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto.

RICCI. Chiedo che l'emendamento 1. 1 sia votato per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio i primi tre commi del-

l'emendamento Ricci ed altri 1. 1, accettato dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione in linea di principio gli ultimi due commi, non accettati dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rizzo 1. 2 nella nuova formulazione, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'esame dell'articolo 1 è sospeso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 - (Deliberazioni della sezione disciplinare) — In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente è sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facoltà di presiedere la sezione, dal componente effettivo eletto dal Parlamento, che nell'elezione prevista dall'articolo 4 abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dal più anziano per età. Il componente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente ».

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma dell'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 2 della legge 18 dicembre

1967, n. 1198, sostituire le parole da: « abbia riportato », ad: « anziano per età », con le altre: « sia stato designato a tale funzione » (2. 1).

Il relatore, onorevole Rizzo, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione prevista dall'articolo 4; se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il Vicepresidente del Consiglio superiore.

I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria » (2. 2).

RIZZO, Relatore. Questi emendamenti all'articolo 2 sono conseguenti a quelli approvati in precedenza, dato che tale articolo disciplina le deliberazioni della sezione disciplinare in caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione di alcuni componenti.

Mi soffermerò sui singoli commi dell'emendamento 2. 2. La parte iniziale del primo comma — che è del seguente tenore: « Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito da uno dei due componenti supplenti della stessa categoria a ciò designato nell'elezione prevista dall'articolo 4 » — è perfettamente in linea con l'emendamento già approvato. La parte finale (« se la sostituzione non è possibile il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente ») ha questo significato: dato che i componenti supplenti sono due, se per ipotesi il componente supplente designato a sostituire il titolare è anche lui impedito, è chiaro che il componente titolare sarà sostituito dall'altro componente supplente.

Il secondo comma recita così: « La disposizione del comma precedente si ap-

plica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il Vicepresidente del Consiglio superiore ». Ciò significa che, nell'ipotesi in cui il vicepresidente del Consiglio è impedito, e quindi sostituito dal componente effettivo, già in sede di selezione designato e chiamato a sostituire il vicepresidente in caso di assenza, questo componente effettivo sarà sostituito dal componente supplente già designato a sostituirlo. In altre parole, la sostituzione del titolare con il supplente si avrà anche quando il componente titolare sarà chiamato a sostituire il vicepresidente.

L'ultimo comma è del seguente tenore: « I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria ». Ciò vuol dire che il magistrato di appello sarà sostituito da quello di appello, il magistrato di tribunale da quello di tribunale, e così via.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole ai due emendamenti derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Onorato ed altri 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Rizzo 2. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'esame dell'articolo 2 è sospeso.

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Sul conferimento degli uffici direttivi, escluso quello del pretore dirigente, il Consiglio delibera su proposta, formu-

lata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ».

(È approvato).

ART. 4.

Il numero 4 dell'articolo 18 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 4) convoca e presiede la sezione disciplinare in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Dopo l'articolo 32 della legge 24 maggio 1958, n. 195, è inserito il seguente:

« ART. 32-bis. — (*Opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*). — I componenti del Consiglio superiore non possono essere perseguiti per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione ».

Gli onorevoli Trantino, Pirolo e Tripodi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Poiché i proponenti sono assenti si intende che vi abbiano rinunciato.

Gli onorevoli Ricci, Rizzo e Onorato hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « non possono essere perseguiti », *con le altre:* « non sono punibili » (5. 1).

RIZZO, *Relatore*. L'emendamento ha lo scopo di evitare che si possa ritenere che con l'articolo 32-bis, che si occupa delle opinioni espresse dai componenti nell'esercizio delle loro funzioni, si voglia creare

una sorta di immunità per i magistrati del Consiglio superiore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento testé letto.

(È approvato).

L'esame dell'articolo 5 è sospeso.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

L'articolo 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

« Articolo 37 (Sospensione e decadenza dei componenti magistrati). — I magistrati componenti il Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo ovvero se, essendo sottoposti a procedimento disciplinare, siano stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, o sia stato per essi chiesto, al termine dell'istruzione, il rinvio al dibattimento.

I magistrati componenti il Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento ».

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

L'articolo 6 è così sostituito:

Gli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dal seguente:

« ART. 37 — (Sospensione e decadenza). — I componenti il Consiglio superiore possono essere sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 594 e 595 del codice penale:

I componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica quando contro di essi sia emesso ordine o

mandato di cattura ovvero quando ne sia convalidato l'arresto per qualsiasi reato.

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se, sottoposti a procedimento disciplinare, sono stati sospesi a norma dell'articolo 30 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I componenti del Consiglio superiore decadono di diritto dalla carica se sono condannati con sentenza per delitto non colposo diverso da quelli indicati nel primo comma.

I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

La sospensione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio superiore. La sospensione facoltativa è deliberata a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti » (6. 1).

ONORATO. L'emendamento presentato tende a sostituire la normativa dell'articolo 37 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prevedendo la sospensione facoltativa dei componenti il Consiglio superiore quando questi siano sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 594 e 595 del codice penale; la sospensione di diritto nei casi di cattura o arresto convalidato e nei casi in cui tali magistrati, sottoposti a procedimento disciplinare, siano stati sospesi in sede disciplinare (si tratta di una norma che si rifà alla legge sulle guarentige); l'emendamento prevede inoltre la decadenza quando i componenti del Consiglio superiore riportino una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento. In sostanza, si prevede la decadenza obbligatoria quando c'è una sentenza, anche non definitiva, per delitti non colposi diversi da quelli indicati.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo ai proponenti di rivedere la parte dell'emendamento concernente la normativa sulla sospensione facoltativa che riguarda reati mino-

ri, nel senso di non stabilire eccezioni. Inoltre, ritengo che la formulazione adottata sia più razionale perché unifica gli articoli 37 e 38 della legge n. 195 del 1958; però vorrei sapere perché è stato omissso l'ultimo comma dell'articolo 38 di quella legge, che contiene pur sempre una statuizione valida. Questa osservazione nulla toglie al mio parere favorevole su questo emendamento.

RIZZO, *Relatore*. Non comprendo perché si determini una assurda disparità di trattamento tra componenti magistrati e componenti eletti dal Parlamento con i commi terzo e quarto dell'emendamento, disparità che verrebbe ribadita inserendo l'articolo 38 della legge n. 195 del 1958.

L'esclusione dei delitti di cui agli articoli 581, 594 e 595 del codice penale poteva avere una sua logica nella ipotesi della sospensione facoltativa all'inizio del procedimento penale, ma se vi è stata condanna — anche solo per il delitto di diffamazione o di percosse — non vedo perché non debba essere stabilita come conseguenza, la decadenza di diritto: quindi, propongo che i componenti decadano di diritto dalla carica in ogni caso di condanna per delitto non colposo.

Vorrei mettere in evidenza che nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 37 della legge n. 195 del 1958 a mio avviso trova giustificazione il fatto che non si proceda alla sospensione, tenendo presente che il procedimento è soltanto in fase istruttoria, che il procedimento penale è solo iniziato; con la nuova formulazione della norma ci troviamo di fronte ad un componente il Consiglio superiore che è stato condannato, e non vedo perché si debba fare una differenza secondo il tipo di reato commesso. Mi sembra opportuno che i componenti del Consiglio superiore decadano di diritto dalla carica se siano condannati con sentenza per delitto non colposo, senza fare distinzioni.

Nell'ultimo comma dell'articolo 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si dice: « negli altri casi di condanna... »; per cui se non prevediamo esclusioni, occorre modificare tale disposizione. Non sono d'ac-

cordo sull'informativa ai Presidenti delle due Camere da darsi nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale. Come diceva il sottosegretario onorevole Gargani, si realizzerebbe una disparità di trattamento fra componenti magistrati e componenti eletti dal Parlamento, sicché mi pare opportuno quantomeno prevedere che nei casi menzionati il Consiglio superiore possa disporre la decadenza facoltativa del componente magistrato, così come il Parlamento può fare luogo a sostituzione del componente che ha eletto.

RICCI. Mi rendo perfettamente conto della necessità di avere una normativa omogenea in materia di sospensione e di decadenza. Sarebbe assurdo non ammettere una sospensione, sia pure soltanto facoltativa, in relazione a certi tipi di delitti e poi escludere la decadenza in presenza di una condanna per questi delitti. Però, tenendo presente l'articolo 29 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura, vorrei andare un po' al di là del problema puramente formale dell'intervento o meno di una condanna definitiva (e quindi dell'opportunità o meno della sospensione) e vedere quali sono le ragioni per cui si è ritenuto di non collegare effetti di decadenza a determinati tipi di reati.

Credo sia opportuno prevedere per i membri del Consiglio superiore, così come per i magistrati, una garanzia di non decadenza in caso di condanna, più che per i reati di lesioni ed eventualmente anche di percosse, per quelli di ingiuria e diffamazione, che possono essere momenti strumentali in relazione alla loro attività. Saremmo pertanto dell'idea di mantenere la esclusione della sospensione, sia pure facoltativa, almeno per i delitti di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale (ingiuria e diffamazione) e di escludere conseguentemente la decadenza in relazione a questi stessi delitti. Eventualmente si potrebbe sopprimere il riferimento all'articolo 581 del codice penale, mantenendo

però quella garanzia affinché non si abbiano pesanti condizionamenti, che potrebbero avere un carattere strumentale, sul comportamento e sull'operato, spesso delicato, dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Questa è la posizione del gruppo comunista.

ONORATO. Vorrei aggiungere un'altra considerazione: qualcuno potrà considerare che è già prevista la causa di non punibilità per le opinioni espresse nell'esercizio delle proprie funzioni. Bisogna notare che quella causa è limitata all'oggetto della discussione consiliare. Vi possono essere infatti riflessi esterni, come ad esempio per uno scritto pubblicato sui giornali: di fronte ad una eventuale ingiuria o diffamazione, ci preoccupano la decadenza o la sospensione facoltativa di sposte per questi reati.

PRESIDENTE. La debolezza di questo argomento sta nel fatto che la strumentalità, cui ha giustamente fatto riferimento l'onorevole Ricci, scompare nell'ipotesi di avvenuta condanna, perché qui vi è un apprezzamento di merito del fatto compiuto volontariamente.

ONORATO. Non scompare la strumentalità, perché la condanna non è ancora definitiva e, in caso di decadenza, prima che la sentenza diventi definitiva, il componente non farà più parte del Consiglio. La strumentalità vi è sempre, perché il merito penale può dar torto ai membri del Consiglio. Se la sentenza fosse definitiva, sarebbe diverso.

SPERANZA. Ho molte perplessità sul fatto che si preveda questa eccezione, perché si discrimina male nell'ambito dei delitti. Quando le opinioni sono espresse al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, anche il membro del Consiglio superiore deve usare un minimo di cautela, perché non può diffamare un cittadino. Pertanto, dobbiamo tutelare i membri del Consiglio, ma anche difendere il cittadino, che non può essere diffamato. Se non vi fosse la tutela della libertà di opinione strettamente rapportata all'eser-

cizio delle funzioni, allora sarei d'accordo; ma siccome non è così, si esce fuori da questo ambito, per cui anche il membro del Consiglio superiore agisce come un privato cittadino. Invito i colleghi a prestare molta attenzione. Ho perplessità — ripeto — su questa discriminazione fra delitti: si dice che vi può essere un caso particolare; in realtà, ve ne possono essere tanti.

DELL'ANDRO. Si parla della possibile strumentalità della diffamazione o ingiuria rispetto all'esercizio delle funzioni: che cosa significa? Vorrei che si facesse qualche esempio affinché possa comprendere con esattezza qual è la strumentalità di cui si parla.

RICCI. Un'opinione potrebbe essere espressa in sede di Consiglio superiore nel corso di un dibattito particolarmente acceso: ciò non costituisce evidentemente motivo di incriminazione sotto alcun profilo. Se la medesima opinione venisse espressa sulla stampa potrebbe, invece, diventare oggetto di reato, avendo rilevanza nei confronti di eventuali querele contro membri del Consiglio superiore circa opinioni che potrebbero aver espresso al di fuori di discussioni consiliari.

DELL'ANDRO. A me pare che i componenti del consiglio superiore, che esercitano le loro funzioni, non siano punibili quando, del tutto indipendentemente, operano in quel senso. Chiedo scusa ma non capisco le ragioni che sono state ora espresse.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo propone il seguente subemendamento al quarto comma:

Dopo le parole: « con sentenza » aggiungere la parola: « irrevocabile » (0. 6. 1).

RIZZO, *Relatore*. Mi sembra una precisazione necessaria, anche in relazione a quanto risulta dall'articolo 38, poiché la decadenza, a differenza della sospensione, ha effetto definitivo e quindi non può che

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980.

essere agganciata ad una sentenza irrevocabile.

PRESIDENTE. Il Governo propone i seguenti subemendamenti:

Al primo comma sopprimere le parole: «Diverso da quelli previsti dagli articoli 594 e 595 del codice penale», ed al quarto comma sopprimere le parole: «diverso da quelli indicati nel primo comma» (0. 6. 2).

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Nei casi di proscioglimento per una causa estintiva del reato, ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, relativi a componenti eletti dal Parlamento, il Presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi uolo a sostituzione » (0. 6. 8).

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Debbo insistere per la soppressione del riferimento all'articolo 581 del codice penale che mi sembrerebbe una stortura con riferimento a quanto già approvato all'articolo 5; inoltre si tratta di una sospensione facoltativa che, ovviamente, non avviene automaticamente. Concordo poi che la decadenza non può che derivare da una sentenza definitiva; però a maggior ragione non possono esservi esclusioni nel momento in cui un reato venga accertato con sentenza definitiva, altrimenti daremmo una sorta di immunità posteriore alla sentenza stessa.

L'ultimo comma del subemendamento riprende poi l'articolo 38 della legge numero 195 del 1958.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Rizzo 0. 6. 1 all'emendamento Ricci, Onorato.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 6. 2 all'emendamento Ricci, Onorato.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 6. 8 all'emendamento Ricci, Onorato.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Ricci, Onorato 6. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 6.

(È approvato).

L'esame dell'articolo 6 è sospeso.

Poiché al successivo articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti è attribuita una indennità per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per ragioni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità ».

(È approvato).

Il relatore, onorevole Rizzo, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

ART. 7-bis.

L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico della magistratura » (7. 0. 1).

ART. 7-ter.

« Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è inserito il seguente:

ART. 30-bis. — I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Con-

siglio superiore della magistratura continuano a esercitare le loro funzioni accademiche e didattiche nelle Università alle quali appartengono.

Il Consiglio superiore, con il consenso degli interessati, può chiedere al ministro della pubblica istruzione, che provvede con decreto, il collocamento fuori del ruolo organico dei suddetti professori per la durata dell'incarico.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 » (7. 0. 2).

RIZZO, Relatore. È opportuno esaminare congiuntamente questi due articoli aggiuntivi. In base all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, i magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono; però il Consiglio superiore può deliberare che siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura, qualora debbano assolvere incarichi inerenti alle attribuzioni del Consiglio medesimo, che richiedono prestazioni di attività continuativa.

Ora, nell'articolo aggiuntivo 7-ter si prevede che non solo i componenti magistrati ma anche i componenti eletti dal Parlamento, i quali siano professori di università, possano essere collocati fuori del ruolo organico, con il loro consenso. Si tratta di un'esigenza fortemente sentita dagli stessi componenti professori di università perché, dovendo continuare a svolgere la loro attività di docenti, assumono nel Consiglio un impegno di lavoro necessariamente ridotto. Pertanto, si è previsto che i professori di università componenti il Consiglio possano essere collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico dalla loro amministrazione. Si è ritenuto opportuno estendere la necessità del consenso anche per il collocamento fuori ruolo dei magistrati, tenuto conto che l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958 prevede il collocamento fuori ruolo ma non il consenso dell'interessato.

Nell'articolo aggiuntivo 7-ter si stabilisce che i professori di ruolo delle università eletti componenti del Consiglio superiore continuino ad esercitare le loro funzioni accademiche e didattiche. Però, con il loro consenso, il Consiglio può chiedere al ministro della pubblica istruzione il collocamento fuori del ruolo organico per la durata dell'incarico.

Non si è ritenuto opportuno fissare la obbligatorietà del collocamento fuori ruolo perché, in caso di approvazione di una norma nella quale venga sancito il principio secondo cui il professore di università eletto dal Parlamento componente del Consiglio dovrà abbandonare ineluttabilmente l'attività accademica, esiste il pericolo che molti illustri professori, che potrebbero dare un notevole contributo in seno al Consiglio superiore, rinuncino all'incarico. Si è pensato allora di lasciare questa valvola di sicurezza, cioè che il collocamento fuori ruolo sia possibile solo con il consenso degli interessati, come si è previsto per i magistrati nell'articolo aggiuntivo 7-ter.

Infine, l'emendamento prevede che per i professori fuori ruolo si applichino le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, relative ai professori che prestano servizio presso la Corte costituzionale.

SPERANZA. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7-ter, in cui si prevede che i professori di ruolo continuino ad esercitare le loro funzioni accademiche e didattiche nelle università alle quali appartengono, vorrei chiedere al relatore per quale motivo disposizioni contenute nella legge che regola le funzioni dei professori universitari vengano introdotte in questa normativa speciale. Non vorrei che si creassero precedenti per cui la normativa organica sui professori universitari venga di fatto modificata attraverso interventi legislativi particolari. Mentre si può affrontare in questa sede il problema del fuori ruolo perché si attiene all'esercizio delle funzioni di cui ci stiamo occupando, non altrettanto si può fare per l'altra ma-

teria, in quanto mi sembra che questa sia estranea all'argomento in discussione.

RIZZO, *Relatore*. Si è voluto fissare un principio di carattere generale, e cioè che i professori di università eletti componenti del Consiglio continuino a svolgere la loro attività accademica e didattica, a somiglianza di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958, che rimane in vigore, in base al quale i magistrati componenti del Consiglio superiore continuano a esercitare le loro funzioni negli uffici giudiziari ai quali appartengono. Come si vede, la dizione è sostanzialmente identica. Poi, al secondo comma dell'articolo aggiuntivo viene prevista un'eccezione, cioè il collocamento fuori ruolo ma con il consenso dell'interessato. Ad ogni modo, si potrebbe forse rimediare alla preoccupazione espressa dall'onorevole Speranza sopprimendo al primo comma le parole: « nelle università alle quali appartengono ».

SPERANZA. Voglio ulteriormente chiarire il mio pensiero. Personalmente sono favorevole a che i professori di università possano esercitare altre funzioni oltre a quelle legate strettamente all'attività di insegnamento universitario. Non sono stato mai dell'avviso (come invece era la maggioranza dei colleghi) che non potesse esservi compatibilità tra l'esercizio delle funzioni universitarie e l'attività parlamentare.

Però non vorrei che surrettiziamente si modificassero le disposizioni che abbiamo adottato in linea generale; non sono quindi contrario alla normativa in questione però sostengo che bisogna affrontarla nella sede propria.

In alternativa sarei dell'opinione di fare riferimento solo alla questione dei fuori ruolo, abolendo pertanto il primo ed il terzo comma dell'articolo 7-ter.

RICCI. Non siamo favorevoli ad inserire una norma relativa ai magistrati perché l'attuale articolo 30 della legge istitutiva del Consiglio superiore stabilisce

che i magistrati componenti il Consiglio superiore continuino ad esercitare le funzioni degli uffici giudiziari di appartenenza.

Il Consiglio superiore può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati fuori ruolo nell'organico della magistratura qualora debbano assumere incarichi inerenti le attribuzioni del Consiglio stesso che richiedano prestazioni di attività continuativa.

Si potrebbe eventualmente riprodurre la stessa formulazione anche per quanto riguarda i professori universitari; ma — ripetiamo — ciò non deve riguardare i magistrati poiché l'articolo 30 disciplina la questione in modo soddisfacente.

GITTI. Desidero esprimere le mie perplessità per quanto riguarda il collocamento fuori ruolo dei professori universitari, mentre mi rendo conto che tale formulazione è corretta nei confronti dei magistrati.

In questo caso ci troviamo di fronte a professori universitari che al massimo, nel periodo di quattro anni, potrebbero essere collocati in aspettativa per uno o due anni a seconda di contingenti ragioni di opportunità.

Il collocamento fuori ruolo significa, in pratica, voler creare nuovi posti in organico nelle università dove i docenti in questione insegnano e credo che non vi siano ragioni oggettive e sufficienti per far questo.

Naturalmente sono favorevole a garantire il trattamento economico, però ritengo eccessivo ricorrere alla misura del collocamento fuori ruolo per i professori universitari.

BOATO. Credo che si potrebbe superare la difficoltà chiedendo un parere informale alla Commissione pubblica istruzione.

Da parte mia credo che senza l'accordo dell'interessato si aprirebbe una controversia non risolvibile proceduralmente. A mio avviso dovremmo prevedere anche in questo caso la normativa prevista per i deputati-docenti, adottando cioè la misura dell'aspettativa.

DE COSMO. Il mio intervento è superato da quanto ha detto ora il collega Boato.

Intendo ribadire anche io che l'articolo, così come è formulato, è chiaramente in contrasto con la legge sulla docenza universitaria, che prevede invece l'aspettativa a partire dall'anno accademico interessato.

MACALUSO. Quando vengono eletti deputati gli insegnanti di scuola media superiore automaticamente sono messi in aspettativa per rientrare ai loro posti non appena cessa il mandato parlamentare. Da notare che il Ministero del tesoro continua a pagare un terzo dello stipendio ai parlamentari e per tutta la durata del mandato parlamentare.

A mio avviso si dovrebbe adottare anche per il caso ora in discussione la misura dell'aspettativa e non quella del collocamento fuori organico. Ecco perché insisto sul fatto che sia automatico il passaggio dall'elezione nella nuova carica all'aspettativa nel posto occupato.

SPERANZA. A questo punto, data la delicatezza dell'argomento sarebbe opportuno accantonare l'esame di questi articoli aggiuntivi e riprenderlo nella prossima seduta, riflettendo, nel frattempo su questioni che non possono essere sottovalutate.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sulla proposta di accantonare gli articoli aggiuntivi?

RIZZO, *Relatore*. Sono favorevole.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rimetto alla Commissione, anche se ritengo che si potrebbe evitare l'accantonamento di questi articoli. Infatti, non mi sembra che vi sia contrasto con la nuova normativa.

DE COSMO. Si intacca una norma generale sulla docenza universitaria.

PRESIDENTE. Dagli interventi che si sono succeduti è emersa la necessità di

chiedere il parere delle Commissioni I affari costituzionali e, forse, quello della VIII istruzione. Ora, per poter procedere celermente nei nostri lavori, a queste Commissioni si potrebbe sottoporre il testo degli articoli con gli emendamenti presentati, e non un testo definitivo.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero avanzare una proposta intermedia. La Commissione potrebbe approvare in via di principio gli articoli aggiuntivi, con le eventuali modifiche, e inviare il testo alla I Commissione affari costituzionali (non ritengo che si debba chiedere il parere di altre Commissioni se non in via informale); se essa darà parere favorevole, la situazione si sbloccherà; in caso contrario saremo costretti a riprendere in esame la materia. Non conosco la legge sulla docenza universitaria (me ne dolgo e mi scuso con l'onorevole De Cosmo che si occupa particolarmente di questi problemi), ma la Commissione potrebbe agire nel senso che ho indicato, in modo che poi i nostri lavori possano proseguire più celermente.

Faccio inoltre presente che, nel caso in cui l'onorevole Rizzo dovesse ritirare l'articolo aggiuntivo *7-bis*, il Governo lo farebbe proprio. Ne spiego la ragione: purtroppo non si è potuto applicare l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, per l'inciso nel quale si prevede il tempo pieno, la prestazione di attività continuativa, per cui il Consiglio si è trovato in difficoltà a collocare i magistrati in aspettativa o fuori ruolo.

SPERANZA. Sono disposto a ritirare la proposta di accantonare gli articoli aggiuntivi *7-bis* e *7-ter*; però non ritengo che questi articoli si possano accettare nell'attuale formulazione.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Speranza ha ritirato la sua proposta, si riapre il discorso di merito.

RIZZO, *Relatore*. In merito al *7-ter*, è stato chiesto perché non viene previsto

l'istituto dell'aspettativa. In proposito vorrei far presente che, per quanto riguarda i componenti magistrati, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, fa riferimento al collocamento fuori ruolo e non alla aspettativa. Per la Corte costituzionale, si prevede che i professori universitari siano collocati non in aspettativa ma fuori ruolo. Tra l'altro, l'istituto del fuori ruolo consente che il posto lasciato libero sia occupato da altri.

DE COSMO. Non con il consenso.

RIZZO, *Relatore*. Il riferimento all'ufficio *a quo* è degno di essere sottolineato, perché il collocamento fuori ruolo maggiormente sarà chiesto nei casi in cui il magistrato o il docente universitario, per la mole di lavoro che è costretto ad affrontare nella sua attività di magistrato o di professore universitario, malamente può svolgere le funzioni di componente del Consiglio. Ma proprio il gravoso carico di lavoro dell'ufficio di provenienza rende opportuno che il posto lasciato libero dal magistrato o dal professore di università sia occupato da un altro. Questa è la logica del collocamento fuori ruolo, ed è un discorso in linea con la legislazione che ho citato.

RICCI. Chiedo una breve sospensione della seduta per consentire ai gruppi di studiare una diversa formulazione dei due articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 12,40.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ricci e Onorato hanno presentato i seguenti emendamenti agli articoli aggiuntivi 7-bis e 7-ter:

Nell'articolo aggiuntivo 7-bis, dopo le parole: Consiglio superiore, aggiungere le altre: In relazione alle esigenze della propria funzionalità (0. 7. 01. 1);

Nell'articolo aggiuntivo 7-bis, sostituire le parole: con il loro consenso, con le altre: sentiti gli interessati (0. 7. 01. 2).

All'articolo 7-ter, sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

« Il Consiglio superiore, in relazione alle esigenze della propria funzionalità, con il consenso degli interessati, può chiedere al ministro della pubblica istruzione, che provvede con decreto, il collocamento fuori del ruolo organico, per la durata dell'incarico, dei componenti il Consiglio professori universitari eletti dal Parlamento ».

Il deputato Boato ha presentato il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo 7-bis, identico all'emendamento Ricci e Onorato 0. 1. 01. 2:

Nell'articolo aggiuntivo 7-bis, sostituire le parole: « con il loro consenso », con le altre: « sentiti gli interessati ».

RICCI. Circa l'articolo 7-bis, per ragioni di omogeneità, dato che ci siamo fatti carico delle osservazioni del rappresentante del Governo (che sostiene che l'articolo 30 della legge in vigore non si è potuto applicare perché le deliberazioni del Consiglio superiore sono state nel senso della continuazione dell'attività) siamo d'accordo con l'emendamento Rizzo, con alcune piccole variazioni nella formulazione nel senso di precisare che: « Il Consiglio superiore in relazione alle esigenze della propria funzionalità può deliberare, sentiti gli interessati, che i magistrati componenti elettivi, siano collocati fuori del ruolo organico della magistratura ». Proponiamo inoltre una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 7-ter, conseguente alle modifiche sopra indicate relativamente all'articolo 7-bis.

RIZZO, *Relatore*. Desidero far presente che se non indichiamo che è necessario il consenso, tutte le volte che saranno adottati provvedimenti senza l'adesione dell'interessato, questi ricorrerà al TAR.

Non possiamo lasciare libero il Consiglio di decidere a colpi di maggioranza

non c'è il consenso dell'interessato, avremo cato fuori ruolo oppure no.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene che si debba sopprimere il riferimento alle esigenze di funzionalità, perché potrebbero esistere anche motivi di opportunità da dover tenere presenti. Inoltre ritiene necessario richiedere il consenso degli interessati.

ONORATO. Bisogna distinguere l'esigenza di funzionalità del Consiglio superiore per quanto riguarda il collocamento fuori ruolo dei magistrati da quello dei professori di università.

Circa i magistrati, il richiamo alla funzionalità del Consiglio è necessario; non condivido quindi l'avviso del Governo, perché altrimenti potrebbero sorgere dubbi nel senso che il Consiglio potrebbe stabilire il collocamento fuori ruolo non in relazione alla propria funzionalità, ma in relazione alle esigenze di funzionalità degli uffici di provenienza dei magistrati.

Per quanto riguarda i professori universitari, bisogna ugualmente sottolineare il riferimento alla funzionalità del Consiglio perché è in base a questa che lo stesso Consiglio farà la richiesta al Ministero della pubblica istruzione, il quale non può sindacare sulla motivazione, ma potrebbe accogliere o meno la richiesta secondo le esigenze della funzionalità della pubblica istruzione.

A questo proposito, allora, c'è da fare un'altra considerazione: la motivazione di « opportunità » mi sembra inopportuna (scusate il bisticcio di parole) perché nella funzionalità del Consiglio superiore sono ricomprese tutte le ragioni, anche di opportunità, relative a quell'ufficio. Il termine « opportunità » introdurrebbe una eccessiva discrezionalità.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Infatti non ho fatto una proposta formale.

ONORATO. Desidero fare un'ultima osservazione. Il collega Rizzo dice che, se

non c'è il consenso dell'interessato avremo sempre il ricorso al TAR da parte di questi; io credo che quando si parla di funzionalità si possa ipotizzare soltanto un ricorso per motivi di legittimità. D'altra parte, per evitare l'inconveniente del ricorso e del contenzioso da parte dell'interessato non possiamo affidare alla gestione dell'interessato stesso una ragione di interesse pubblico, che è quella della funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

DEL RIO. Io vorrei presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 7-ter che potrebbe essere del seguente tenore: « Ai professori di ruolo delle università eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura per quanto concerne l'esercizio delle loro funzioni accademiche didattiche nelle università alle quali appartengono si applica la norma prevista in materia per i membri del Parlamento ».

GITTI. Se una incompatibilità dovesse valere, dovrebbe valere a maggior ragione per i componenti magistrati. Io non sono d'accordo.

RICCI. Anch'io non sono d'accordo su un emendamento di tale natura.

DEL RIO. Stando così le cose, rinuncio a formalizzarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli ed emendamenti. Porrò prima in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis con i relativi emendamenti. Sta ai colleghi tenere presente che alcuni emendamenti presentati all'articolo aggiuntivo 7-bis implicano determinate conseguenze anche per il 7-ter.

Per maggiore chiarezza do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 7-bis: « L'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente: Il Consiglio superiore può deliberare che i magistrati componenti elettivi siano collocati, con il loro consenso, fuori del ruolo organico della magistratura ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: Consiglio superiore, *aggiungere le altre:* in relazione alle esigenze della propria funzionalità (0.7.01.1).

Sostituire le parole: con il loro consenso, *con le altre:* sentiti gli interessati (0.7.01.2).

È chiaro che approvando questo subemendamento, che introduce nell'articolo aggiuntivo 7-bis la motivazione della funzionalità, si fa una scelta che si riproporrà per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7-ter.

Pongo in votazione il subemendamento Ricci 0.7.01.1, contrario il Governo:

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Ricci 0.7.01.2, contrario il Governo:

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo 7-bis, con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo 7-ter con i relativi emendamenti. Per chiarezza do nuovamente lettura dell'articolo aggiuntivo 7-ter:

ART. 7-ter.

« Dopo l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916 è inserito il seguente:

ART. 30-bis. — I professori di ruolo delle Università eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura, continuano a esercitare le loro funzioni accademiche e didattiche nelle Università alle quali appartengono.

Il Consiglio superiore, con il consenso degli interessati, può chiedere al ministro della pubblica istruzione, che provvede con decreto, il collocamento fuori del ruolo organico dei suddetti professori per la durata dell'incarico.

Ai professori collocati fuori ruolo si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto e quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (7.0.2).

I deputati Ricci e Onorato hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

Il Consiglio superiore, in relazione alle esigenze della propria funzionalità, sentiti gli interessati, può chiedere al ministro della pubblica amministrazione, che provvede con decreto, il collocamento fuori del ruolo organico, per la durata dell'incarico, dei componenti il Consiglio professori universitari eletti dal Parlamento. (0.7.02.1).

L'onorevole Rizzo propone il seguente subemendamento:

Nell'emendamento Ricci e Onorato ai commi uno e due dell'articolo aggiuntivo 7-ter sostituire le parole: sentiti gli interessati, *con le altre:* con il consenso degli interessati.

Il Governo ha presentato i seguenti subemendamenti:

Nell'emendamento Ricci e Onorato ai commi primo e secondo dell'articolo aggiuntivo 7-ter, sopprimere le parole: in relazione alle esigenze della propria funzionalità;

nell'emendamento Ricci e Onorato ai commi primo e secondo dell'articolo aggiuntivo 7-ter, sostituire le parole: sentiti gli interessati *con le altre:* con il consenso degli interessati.

Pongo in votazione il subemendamento del Governo soppressivo delle parole: « in relazione alle esigenze della propria funzionalità ».

(È respinto).

Passiamo alla votazione del subemendamento presentato dal Governo e di quello, di identico contenuto, del relatore, ten-

dente a sostituire l'espressione « sentiti gli interessati » con l'espressione « con il consenso degli interessati ».

GITTI. Voterò contro questo subemendamento, in quanto il rappresentante del Governo ha dichiarato che il riferimento al consenso rende di fatto impossibile la applicabilità di questa norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ricci così come risulta modificato a seguito dell'approvazione dei subemendamenti.

DE COSMO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione in quanto, come ho già detto in sede di discussione generale, questo emendamento è in contrasto con il disegno di legge sulla docenza universitaria. Né mi convince la posizione assunta dal rappresentante del Governo, in quanto questa Camera ha votato un disegno di legge presentato dallo stesso Governo sulla docenza universitaria, che recepisce una diversa soluzione. Aggiungo che per gli stessi motivi voterò contro l'articolo aggiuntivo 7-ter.

GITTI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione perché ritengo che i professori universitari debbano essere messi in aspettativa e non fuori ruolo.

SPERANZA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione, in quanto ritengo che la normativa cui daremmo luogo sia contraddittoria e aggravi ulteriormente la situazione invece di risolverla.

MACALUSO. Mi asterrò dalla votazione per le stesse ragioni.

RICCI. L'emendamento da me proposto è stato modificato in modo tale, a seguito del subemendamento testé approvato, che su di esso esprimerò voto contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Ricci così come risulta a seguito dell'approvazione dei subemendamenti.

(È respinto).

RIZZO, *Relatore*. Ritiro a questo punto il mio articolo aggiuntivo 7-ter.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32 (*Sostituzione dei componenti della sezione disciplinare*). — Se alcuno dei componenti della sezione disciplinare, che non sia membro di diritto, cessa di far parte del Consiglio superiore, la sostituzione ha luogo mediante elezione dopo che il Consiglio superiore sia stato integrato a norma dell'articolo 39 della legge. Se deve essere sostituito un componente effettivo può essere eletto al suo posto anche un componente supplente. Ove questi risulti eletto, si procede a nuova elezione per la sua sostituzione ».

(È approvato).

ART. 9.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è sostituito dai seguenti:

« L'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui

il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia di tutti gli elementi del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare.

La richiesta del Ministro al Procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del Procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.

Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullità non può essere più rilevata se non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.

Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Quando il termine non è osservato, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.

Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare è trasmessa copia al Ministro.

Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, e riprende a decorrere dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale».

Gli onorevoli Onorato, Ricci e Rizzo, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole « di tutti gli elementi »; (10. 1).

Sostituire il primo periodo dell'attuale terzo comma con il seguente: « La comunicazione scritta all'incolpato, con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato, determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento »; (10. 2).

Al quinto comma, dopo le parole « sezione disciplinare », aggiungere le parole:

« Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza » e sostituire le parole: « il termine », con le parole: « i termini » (10. 3).

Sopprimere il penultimo comma; (10. 4).

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il corso dei termini di cui al presente articolo è sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale ovvero, se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimità costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui è pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini è altresì sospeso durante il tempo in cui l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento è rinviato a richiesta dell'incolpato » (10. 5).

ONORATO. Con questi emendamenti si vuole introdurre un termine di decadenza anche per l'emanazione della sentenza. Tale termine decorre dal momento della conoscenza del fatto disciplinare cui deve riferirsi all'inizio del procedimento. Tale inizio, inoltre, non può essere riferito al momento della richiesta del ministro al procuratore generale: a noi pare più logico che esso sia definito in relazione alla comunicazione dell'incolpazione alla persona; infatti l'istituto della decadenza va considerata nell'interesse stesso dell'incolpato.

CASINI. Sono contrario all'emendamento sostitutivo del primo periodo del terzo comma. Sono invece favorevole allo emendamento al quinto comma. Per quanto riguarda la soppressione del penultimo comma esprimo parere contrario, mentre sono favorevole alla modifica dell'ultimo comma.

Quanto alla modifica al primo comma, sono favorevole a sopprimere le parole

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1980

« di tutti gli elementi », perché stabilire che una azione disciplinare non può essere intrapresa senza tale formulazione in realtà significa non stabilire nessun *dies a quo*.

GITTI. Sono contrario a tutti gli emendamenti proposti. Mi pare che il testo del Governo sia elaborato meglio.

RIZZO, *Relatore*. Non approvare la modifica che abbiamo proposto al primo comma significa lasciare un'ampia genericità con riferimento al momento dal quale decorrono i termini; proprio in relazione a questa estrema genericità si ritiene opportuno stabilire che il momento di inizio del procedimento disciplinare si abbia con riferimento al momento in cui si ha la comunicazione giudiziaria.

Insistiamo per la soppressione del penultimo comma perché non si riesce a vedere per quali motivi dovrebbe essere disposta la trasmissione di una copia degli atti al ministro.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario a tutti gli emendamenti proposti. Capisco che la dizione « tutti gli elementi » possa far sorgere dubbi circa l'inizio dell'azione disciplinare; però non credo, viceversa, che possiamo far decorrere il termine dalla semplice notizia all'interessato, anche perché non credo si possa arrivare all'eccesso — paventato dai proponenti — che la ricerca di tutti gli elementi possa durare all'infinito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Onorato ed altri 10. 2 ed altri 10. 3 soppressivo delle parole « di tutti gli elementi » al primo comma dell'articolo 10.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Onorato ed altri 10. 2 sostitutivo al terzo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Onorato ed altri 10. 3 aggiuntivo al quinto comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Onorato ed altri 10. 4 soppressivo del penultimo comma.

(*È respinto*).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Onorato ed altri 10. 5 sostitutivo dell'ultimo comma, favorevole il relatore e contrario il Governo.

(*È approvato*).

La discussione dell'articolo 10 è sospesa.

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(*Disposizione transitoria*).

Per i fatti per cui non risulti ancora promossa l'azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 10 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 12.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento è corrisposta, all'atto della cessazione della carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire quindici milioni.

Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del qua-

driennio, l'indennità è liquidata nella misura di un quarto dell'importo indicato nel precedente comma per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.

L'importo dell'indennità previsto nel primo comma è aumentato, di diritto, all'atto della liquidazione in misura percentuale pari alle variazioni percentuali degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intervenute nel quadriennio nel territorio nazionale » (11. 01).

Gli onorevoli Ricci e Onorato hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 12.

L'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti il Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, all'atto della cessazione dalla carica, spetta, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante » (11. 0. 2).

SABBATINI. Vorrei che venisse letto l'articolo 1 della legge 3 maggio 1971 al quale si fa riferimento.

RIZZO. L'articolo aggiuntivo da me presentato si propone di sostituire l'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 312 che precisa: « Ai componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento dal marzo 1968, verrà corrisposta, all'atto della cessazione dalla carica per decorso del quadriennio, l'indennità di lire 5 milioni ». Il secondo comma dell'articolo 1 in questione è uguale al secondo comma dell'emendamento da me presentato, e infatti recita: « Qualora la cessazione dalla carica intervenga prima della scadenza del quadriennio, l'indennità verrà liquidata nella misura di un quarto dell'importo sopra indicato per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato ». Nel mio emendamento è anche previsto un ter-

zo comma del seguente tenore: « L'importo dell'indennità previsto nel primo comma è aumentato di diritto all'atto della liquidazione in misura percentuale pari alle variazioni percentuali degli indici ISTAT dei prezzi al consumo intervenute nel quadriennio nel territorio nazionale ».

In definitiva, quindi, le modifiche da me proposte sono due: l'aumento dell'indennità a quindici milioni e l'indicizzazione. Non credo che sia necessario spendere molte parole per dimostrare come la cifra di 5 milioni, fissata nel 1971, sia stata resa irrisoria dall'inflazione, per cui i componenti il Consiglio superiore eletti dal Parlamento non sono in grado di riprendere, al termine dell'incarico, l'attività professionale con limitati costi; si verifica, cioè, un rilevante danno per i componenti che tornano a svolgere la professione di avvocato. Pertanto, portare l'indennità a 15 milioni mi sembra assolutamente necessario.

RICCI. Noi ci rendiamo perfettamente conto della necessità di prevedere un'indennità di reinserimento per i componenti eletti dal Parlamento; il problema però sta nello stabilire la misura di tale indennità. Per questo, tenuto conto che i componenti il Consiglio superiore della magistratura hanno un trattamento identico a quello dei deputati, con il nostro articolo aggiuntivo proponiamo che ad essi spetti, all'atto della cessazione dalla carica, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, una indennità pari a un dodicesimo del compenso globale lordo annuale loro spettante. Mi sembra, questo, un criterio equo, migliorativo della normativa vigente, in quanto tiene conto dell'incremento dei compensi e degli aumenti retributivi.

Per quanto mi riguarda, poi, sono assolutamente contrario al terzo comma dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Rizzo, perché esso non risponde a quei criteri di equità cui abbiamo sempre ispirato ed ispiriamo la nostra azione.

DE CINQUE. Si tratta di una specie di indennità differita di reinserimento. Gli interessati versano qualcosa per costituire

un fondo a tal fine? Penso ad una specie di fondo di previdenza perché è stato qui fatto riferimento al trattamento economico dei parlamentari.

CASINI. Non sono in grado di dare una risposta alla domanda posta dal collega De Cinque, perché si tratta di un particolare tecnico che non conosco, comunque in linea di massima mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo Ricci, che mi sembra più equo tenendo esso conto del fatto che in realtà non si parte da un punto zero, infatti, già esisteva un'indennità, che l'emendamento rende più mobile, per consentire un adeguamento al mutare delle condizioni.

RIZZO, *Relatore*. Per quanto riguarda il fondo dal quale prelevare la somma in questione, ricordo all'onorevole De Cinque che l'articolo 4 della legge del 1971 prevede che la spesa è a carico della dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, iscritta in apposito capitolo del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo dei colleghi Ricci ed Onorato, lo trovo accettabile; ritiro pertanto il mio articolo aggiuntivo ed aderisco a quello da loro presentato.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Avendo il relatore Rizzo ritirato il proprio articolo aggiuntivo, rimane l'articolo aggiuntivo Ricci ed Onorato che il relatore fa proprio e nei cui confronti il Governo si rimette alla Commissione. Lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Ricordo ai colleghi che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono stati da noi approvati in via di principio, e che devono essere inviati alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i pareri di competenza.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO